

A 240 Rf.



Sent. N° 254

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III°

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D' ITALIA

La Commissione Permanente d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

1°) DELLA TORRE Luigi fu Isacco nato ad Alessandria il 13 luglio
1861, Senatore Del Regno presente

2°) TASSI Renato d'ignoto, nato a Mantova il 21 gennaio 1880,
gerente responsabile del giornale "Il Secolo" contumace

IMPUTATI

del reato previsto e punito dagli articoli 63 del codice penale, 106
e 107 del codice di procedura penale, per avere in Milano in concorso
fra loro e con atti esecutivi della medesima risoluzione, pubblicato
nei numeri 20682 e 20685, in data rispettivamente del 21 e 25 ottobre
1922 del giornale "Il Secolo", edito dalla Società Editoriale Italia-
na, la relazione motivata e scritta del Procuratore del Re presso il
Tribunale di Milano a norma dell'art. 265 del codice di procedura pena-
le nella istruzione, non ancora chiusa, contro La Ferla Giuseppe ed
altri imputati di reati diversi.

In esito all'orale dibattimento:

Ritenuto che con decreto di citazione 19 Febbraio 1923, sopra richie-
sta del Procuratore del Re presso il Tribunale di Milano, venivano

portati dinanzi quel collegio, per l'udienza del 23 Marzo u.s. i signori Maranini cav. Paolo fu Paolo quale amministratore della Società Editoriale Italiana e Tassi Renato di N.N. quale gerente responsabile del giornale "Il Secolo" per rispondere del reato previsto dagli articoli 63 codice penale, 106, 107 codice procedura penale per avere in Milano in concorso tra loro pubblicato nei numeri 20682 - 20685 del 21 e 25 ottobre 1922 del giornale "Il Secolo" edito dalla Società Editoriale Italiana, la relazione motivata estesa dal Procuratore del Re di detto Tribunale a norma dell'art. 265 cap. codice procedura penale nell'istruzione non ancora chiusa, a carico di La Ferla Giuseppe ed altri imputati di arresti arbitrari e di altri reati.

Nella suaccennata udienza il Maranini dichiarò nel suo interrogatorio che il "Secolo" è infatti edito dalla prefata Società, residente in Milano, ma che esso era ed è semplicemente impiegato in quella Società in qualità di Procuratore, mentre il Presidente era il Senatore Luigi Della Torre, e consigliere delegato il Senatore Alfredo Bertesi.

In seguito a queste dichiarazioni il Tribunale con sua ordinanza considerato che allo stato degli atti si ravvisava necessaria un'indagine, allo scopo di stabilire chi effettivamente sia l'editore, rinviava la causa a nuovo ruolo, rimettendo gli atti al Pubblico Ministero per gli accertamenti e conseguenti provvedimenti del caso.

Esperate le dette pratiche, l'Ufficio di Questura della città di Milano, con nota 1° Aprile 1923, informava la richiedente Procura del Re "che il commendatore e non cavaliere Maranini Paolo è procuratore "segretario e consigliere delegato della Società Editoriale Italiana "non l'amministratore. L'on. Senatore Della Torre Luigi effettivamente ne è il presidente, mentre il Senatore Bertesi Alfredo è il Consigliere delegato."

In esito a tali risultanze la detta Procura del Re con nota 14 aprile 1923 rassegnava gli atti a S.E. il Presidente del Senato, perché due Senatori erano stati indicati, l'uno quale Presidente l'altro quale Consigliere delegato della Società, e S.E. il Presidente con suo provvedimento 30 Aprile 1923 in conformità all'art. 37 dello Statuto Fondamentale del Regno e 4 e 49 del Regolamento Giudiziario del Senato, ordinava che il Senato si costituisse in Alta Corte di Giustizia per giudicare del reato, e che tutti gli atti, in una al rap-

porto del Procuratore del Re, fossero trasmessi alla Commissione permanente d'Accusa dell'Alta Corte per l'ulteriore corso di giustizia.

Con altro provvedimento 25 Maggio 1923, detti atti, dal Presidente della Commissione Permanente d'Accusa venivano trasmessi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni. Notificato a norma dell'art. 282 codice procedura penale nel 15 Giugno 1923 e al Sen. Luigi Della Torre nella anzidetta sua qualità ed al Tassi Renato rispettivamente il titolo della imputazione, identico a quello già formulato nel surriferito decreto di citazione 19 Febbraio 1923 con l'avvertenza ad essi notificati di presentare entro cinque giorni dalla ricevuta intimazione, alla Cancelleria dell'Alta Corte, gli schiarimenti che essi ritenessero opportuni, il Procuratore Generale nel 28 Giugno 1923 richiedeva la citazione dei predetti Signori Sen. Luigi Della Torre e Tassi Renato per rispondere del reato surriferito, ed il Presidente della Commissione Permanente d'Accusa fissava l'udienza del 15 Novembre 1923. Tale decreto con pedissequa citazione veniva rispettivamente notificato personalmente nel 23 Ottobre 1923 ai due imputati. Per impedimento d'ufficio la causa, fissata pel 15 Novembre, venne differita al successivo giorno 16, nel qual giorno mentre comparve personalmente, assistito dal suo difensore, il Sen. Luigi Della Torre, non si presentò il Tassi Renato per cui, sopra richiesta del Procuratore Generale, la causa fu spedita in di lui contumacia.

Premessi questi accenni di fatto, conviene esaminare se si riscontrano nella specie gli estremi oggettivi e subiettivi del reato contestato.

Sulla sussistenza dell'elemento materiale della contravvenzione addebitata agli odierni imputati - poiché di contravvenzione certamente si tratta, sebbene la pena da infliggere comminata dall'art. 107 del codice procedura penale sia superiore nel minimo a quella normalmente fissata per le contravvenzioni - non può esservi dubbio.

Trattasi della pubblicazione della Relazione motivata che il Procuratore del Re presso il Tribunale di Milano, trasmetteva in conformità all'art. 265 codice procedura penale al Procuratore Generale presso la Corte di Milano, nel procedimento penale iniziatosi in confronto del sig. La Ferla ed altri, prima non solo che del detto atto fosse stata data lettura al pubblico dibattimento, ma prima ancora che il giudizio istruttorio venisse chiuso poiché ciò avvenne succes-

sivamente alle pubblicazioni nel giornale "Il Secolo" che ebbero luogo nei giorni 21 e 25 ottobre 1922.

L'atto pubblicato, è tale atto, che non avrebbe dovuto nemmeno essere letto al pubblico dibattimento, è un riassunto dell'istruttoria, che il Procuratore del Re trasmette al Procuratore Generale, ove si tratti di reati che per il loro titolo sarebbero di competenza della Corte d'Assise. Trattasi di un atto in cui vengono esposte succintamente le risultanze delle prove raccolte; è un atto che non va né in tutto né in parte né per estratto, notificato né agli imputati né alla Parte Civile.

Gli'imputati a mezzo del loro patrono, adombrarono appena la questione, senza soverchiamente insistervi, in ogni modo si credette brevemente di esaminarla per stabilire come l'elemento obiettivo del reato sia pienamente assodato.

E trattandosi di pubblicazione periodica la responsabilità del gerente è senz'altro accertata, pel preciso tenore del primo capoverso dell'art.107 codice procedura penale; per cui l'Alta Corte deve affermare senz'altro la colpevolezza del gerente Tassi Renato per la contravvenzione addebitatagli.

Per quanto ha tratto all'Editore del giornale, che stampò l'atto istruttorio, non ostante il divieto della legge, l'accennato art.107 codice procedura penale del pari statuisce, che la pena debba pure a costui essere inflitta, ritenendosi dal Legislatore presunta la di lui responsabilità.

Se non che, nella specie, è a tenere presente, che l'editore del giornale "Il Secolo" non è una persona fisica, ma bensì un ente collettivo, Società Anonima denominata "Società Editoriale Italiana", che ha assunta la pubblicazione del giornale "Il Secolo" e che detta Società mentre era ed è presieduta dal Senatore Luigi Della Torre, aveva anche un Consigliere delegato al tempo in cui avvenne la pubblicazione, il compianto Senatore Alfredo Bertesi.

Ora pur prescindendo dal richiamare le svariate disquisizioni, sulla responsabilità penale degli enti collettivi, nei quali pur dovendosi riconoscere una volontà diretta a determinati scopi, non vi si può trovare, come scrive il Manzini (vol. I° n.221) "quella complessa "potenzialità volitiva inhibitoria e quella coscienza che la imputabilità penale costantemente presuppongono", non sembra all'Alta Corte, che

con gli stessi criteri possa essere vagliata la responsabilità di un Editore, persona fisica, da quella d'un Presidente di una Società Anonima Editrice, poiché dei reati addebitati ad una Società, siano essi delitti o contravvenzioni, i rappresentanti della Società non possono essere responsabili individualmente, se non quando essi siano concorsi o quali agenti principali o quali correi o complici nel fatto delittuoso o contravvenzionale.

E se trattandosi di contravvenzione, come nella specie si tratta, la ricerca dell'elemento morale deve limitarsi alla volontarietà del fatto in sé, è però necessario che all'imputato si possa addebitare un'azione od una omissione che a lui particolarmente incombesse di trascurare o di fare.

E poiché il Presidente della Società Editoriale Italiana, nella specie, non doveva né poteva personalmente accudire alla compilazione ed alla successiva pubblicazione del giornale, non si ravvisa di dover addebitargli quella responsabilità che l'art. 107 codice procedura penale configura nei riguardi dell'Editore.

Però essendo il Senatore Della Torre, nella sua qualità di Presidente, rivestito di autorità in confronto dei dipendenti della Società, non escluso il gerente, verso i quali avrebbe dovuto esercitare una vigilanza, per cui, ove una maggiore diligenza fosse stata da lui usata, avrebbe potuto evitare che la pubblicazione si effettuasse, perciò è a ritenersi che anche al Sen. Della Torre dovrebbe essere applicabile quella stessa pena che è da irrogarsi al contravventore e ciò a norma dell'art. 60 codice penale.

La responsabilità però, che per effetto della detta disposizione, viene ad assumere chi è investito di autorità od è tenuto alla vigilanza del subordinato resosi colpevole della contravvenzione, assume il carattere di una negligenza che riveste la figura di un fatto colposo. Nella relazione del Ministro Zanardelli illustrandosi il corrispondente articolo del progetto si soggiunge che l'ipotesi contemplata in detto articolo risponde: "ad una forma particolare di corresponsabilità e di partecipazione negativa, che per ragione di colpa deve involgere il superiore nella imputazione e nella pena della contravvenzione commessa dal subordinato."

Se dunque il carattere di questa responsabilità, che l'Alta Corte riconosce di dovere addebitare al Sen. Della Torre, si concreta in

una forma di negligenza o di colpa, torna allora applicabile, senza bisogno di scendere ad un ulteriore esame, sul grado o maggiore o minore della colpa stessa, l'art. 3 del R. Decreto d'amnistia 22 Dicembre 1922 n.1641, che statuisce essere concessa amnistia per tutti i reati colposi preveduti nel codice penale e in qualsiasi altra legge; e perciò deve dichiararsi assolto il Sen. Luigi Della Torre per l'estinzione dell'azione penale in di lui confronto per effetto del suindicato R. Decreto.

Quanto alla pena da irrogarsi al gerente Tassi Renato, l'Alta Corte ravvisa, per le particolari circostanze del fatto, di doverla limitare al minimo fissato dall'art.107 del codice proc. pen. e cioè a L.1000 (mille) ma, dovendosi al detto imputato applicare l'art.5 del recente Decreto di amnistia e indulto 9 Aprile 1920 n.719 dichiara condonata la pena stessa.

PER QUESTI MOTIVI

Visti ed applicati gli art.106, 107 e 421 del Codice di procedura penale, 60 del codice penale, 3 del Decreto 22 Dicembre 1922 n.1641, 5 del Decreto 9 Aprile 1923 n.719;

Dichiara contumace Tassi Renato d'ignoto e colpevole del reato previsto dagli art.106 e 107 del codice di procedura penale per avere in Milano pubblicato nei n.20682 e 20685, in data 21 e 25 ottobre 1922 del giornale "Il Secolo" la relazione motivata e scritta del Procuratore del Re presso quel Tribunale nel procedimento penale in corso d'istruzione contro la Ferla Giuseppe ed altri;

Dichiara l'on. Senatore Luigi Della Torre, fu Isacco, Presidente della Società Editoriale Italiana, responsabile, a termini dell'art.60 del cod. penale, per non avere, nella detta sua qualità, impedita la pubblicazione del suaccennato documento;

Condanna Tassi Renato alla pena di L.1000 di ammenda, che dichiara condonata;

Dichiara estinta l'azione penale in confronto di Luigi Della Torre fu Isacco per l'intervenuta amnistia, e di conseguenza lo assolve;

Condanna il Tassi Renato a tutte le spese del giudizio.

Così deciso e pronunziato in Roma il 16 Novembre 1923.

Ref. <i>Antonio Lepore</i>	Dienco <i>Diana Adriano estensore</i>
Giulio <i>Alberto D'Amico</i>	Doniz <i>Luigi Sani</i>
Delupis <i>De Vito</i>	Foderlini <i>Sebastiano Foderlini</i>
Pimichelli <i>Giuseppe</i>	Beltrini <i>Giuseppe Nelling</i>
Giordani <i>Domenico Giordani</i>	

Autore